

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 26 febbraio 1987 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

I — 1. Con il presente ricorso si fa carico al regno del Belgio di non aver messo in atto la decisione non contestata, in data 27 giugno 1984¹, con la quale la Commissione delle Comunità europee dichiarava che l'aiuto concesso sotto forma di partecipazione al capitale di un'impresa privata era incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.

II — 2. La lite verte quindi sulle modalità di rimborso di questa partecipazione. Durante la fase scritta si è prospettato il problema se la necessità di procedere alla liquidazione dell'impresa implicasse l'impossibilità di porre in atto la decisione della Commissione.

3. A questo proposito, in una causa analoga avete precisato che:

« Il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell'impresa, le autorità belghe non potessero recuperare la somma versata non costituisce impossibilità di esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla Commissione era la soppressione dell'aiuto, scopo che, come ammette il governo belga, poteva essere raggiunto mediante la liquidazione della società, liquidazione che le autorità belghe potevano provocare nella loro qualità di azionisti o di creditori »².

4. Il governo belga ha preso atto della vostra giurisprudenza. Aveva instaurato un procedimento di liquidazione, ma il suo rappresentante ci ha testé comunicato all'udienza che si stava giungendo ad una soluzione più felice, cioè il riacquisto da parte dell'impresa della partecipazione dello Stato belga.

5. Ciò non toglie che finora l'aiuto litigioso non è stato ancora restituito. Di conseguenza, l'inosservanza persiste.

III — 6. Concludo quindi che:

— si dichiara che il regno del Belgio, non essendosi conformato alla decisione che dispone la soppressione di un aiuto concesso ad un'impresa, è venuto meno ad un obbligo che gli incombe a norma degli artt. 5, 92, 93 e 189, 4° comma, del trattato,

— le spese siano poste a carico dello Stato convenuto.

* Traduzione dal francese.

1 — GU L 283 del 27.10.1984, pag. 42.

2 — Sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione delle Comunità europee/regno del Belgio, Racc. pag. 89, punto 14 della motivazione.